

Art. 132

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri (1)

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (2), se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno (5), in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine (4). **Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati (7).**

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia.

3. Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento (6).

4. Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale.

5. (3) **Fuori dei casi indicati all'articolo 93, comma 1-ter, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.**

(1) V. anche art. 339 regolamento CDS.

Articolo modificato da:

- DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29.10.1993 n. 427.

Il presente articolo recepisce la sostanza della legge 19.5.1952 n. 1049, che rende esecutiva in Italia la Convenzione di Ginevra del 19.9.1949 in materia di circolazione internazionale stradale e le successive convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8.11.1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale, e adesione agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1° maggio 1971, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1° marzo 1973, sui segnali stradali e loro esecuzione autorizzati alla ratifica con legge 5.7.1995 n. 308.

(2) Parole inserite dall'art. 53 DL 30.8.1993 n. 331, convertito, con modificazioni, nella legge 29.10.1993 n. 427 (in "la motorizzazione 1993" pag. 93115) di cui si trascrive l'intero testo.

"Art. 53 - Disposizioni relative ai mezzi di trasporto nuovi

1. Per le cessioni a titolo oneroso, effettuate da soggetti non operanti nell'esercizio di imprese, di arti e professioni, nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri, di mezzi di trasporto nuovi ai sensi dell'articolo 38, comma 4, spediti o trasportati nei suddetti Stati dallo stesso cedente, dall'acquirente o per loro conto, compete il rimborso, al momento della cessione, dell'imposta compresa nel prezzo di acquisto o assolta o pagata per la loro acquisizione o importazione. Il rimborso non può essere superiore all'ammontare dell'imposta che sarebbe applicata se la cessione fosse soggetta all'imposta nel territorio dello Stato.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti le modalità ed i termini della liquidazione e del versamento dell'imposta dovuta a norma dell'articolo 38, comma 3, lettera e), nonché le prescrizioni, le modalità ed i termini da osservare per le cessioni di cui al comma 1, anche agli effetti del rimborso previsto nello stesso comma.

3. I pubblici uffici non possono procedere all'immatricolazione, all'iscrizione in pubblici registri o all'emanazione di provvedimenti equipollenti relativi a mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, oggetto di acquisto intracomunitario, se gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta non risultano adempiuti. I pubblici uffici cooperano con i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria per il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta, della spettanza del rimborso, della repressione delle violazioni nonché ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti che qualificano come nuovi i mezzi di trasporto.

4. Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti commi, il richiedente, che risulti essere intestatario di autoveicolo oggetto di acquisto intracomunitario in base alla documentazione rilasciata in uno Stato membro e che abbia assolto agli obblighi relativi all'adempimento dell'imposta, può presentare, in luogo della dichiarazione di cui al punto 3) dell'articolo 6 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, la documentazione ai fini dell'adempimento dell'imposta.

5. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "formalità doganali" sono inserite le seguenti: "o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331".

(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione del DL 4.10.2018 n. 113.

Si configura il reato di contrabbando qualora tali veicoli siano utilizzati da residenti in Italia.

(4) V. Convenzione di New York del 4.6.1954 "Convenzione doganale relativa alla importazione temporanea dei veicoli stradali privati" autorizzata alla ratifica con legge 27.10.1957 n. 1163.

(5) L'art. 216 DPR 23.1.1973 n. 43 (c.d. legge doganale), modificato e integrato dal DPR 5.8.1981 n. 499, prevede la possibilità di interrompere tale termine, pur nella durata complessiva dell'anno, con l'osservanza delle particolari condizioni e cautele stabilite dal Ministero delle finanze, fra cui l'apposizione di piombi, per rendere inutilizzabile il veicolo.

- (6) Per la circolazione di semirimorchi con targa nazionale agganciati a trattori stradali immatricolati in altro paese è sufficiente che il semirimorchio rechi sulla parte posteriore la propria targa di immatricolazione e il segno distintivo dello Stato in cui è immatricolato, senza l'impiego di targa ripetitrice (v. circolare DTTPAGPGT 9.11.2006, prot. n. 50515), peraltro soppressa a decorrere dal 20.2.2013 a seguito modifica dell'art. 100 CDS a opera della legge 29.7.2010 n. 120 e con le modalità indicate nel DPR 28.9.2012 n. 198: tale complesso è infatti considerato in circolazione internazionale (artt. 36 e 37 della Convenzione di Vienna).
- (7) Periodi aggiunti dalla legge 1.12.2018 n. 132 di conversione del DL 4.10.2018 n. 113 (in "banca dati ITER" pag. 096479).

sintesi 03/12/2018 Modificati i cc. 1 e 5 dalla legge 1.12.2018 n. 132, di conversione del DL 4.10.2018 n. 113.